

CAMERA DEI DEPUTATI N. 115**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESCHINI FRANCESCO, ZACCAGNINI, SAMPIETRO UMBERTO,
SALIZZONI, DAL CANTON MARIA PIA, GUARIENTO, BARTOLE***Annunziata il 22 settembre 1953***Norme interpretative e integrative della legge 10 agosto 1950, n. 648,
sulle pensioni di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di otto anni dalla fine della guerra, consolidate ormai le libertà civili, risanate tante piaghe, promossa la pacificazione degli animi che una trista bufera aveva travolto e diviso in modo che parve irreparabile, è necessario compiere un'opera di solidarietà fraterna che non è infine se non un impegno di superiore giustizia: riconoscere cioè la « causa di guerra », nella più ampia accezione giuridica del termine, a tutte indistintamente le calamità che hanno colpito gli italiani come offesa bellica, in qualsiasi modo originata, senza voler più oltre insistere, tranne che nei casi di accertata perfidia, in discriminazioni di responsabilità personali che una più profonda ed umana comprensione induce a superare dinanzi alla realtà dolorosa che incombe su tante famiglie orbate e ridotte alla miseria, su tante esistenze che si trascinano nella menomazione fisica per ferite, mutilazioni, malattie.

Nessuna confusione ideologica, nessun turbamento della verità, soprattutto nessuna

manca di rispetto verso i valori più puri della Resistenza e verso il supremo sacrificio di tanti Eroi, se oggi noi tendiamo fraternamente la mano alle non responsabili famiglie dei morti, di cui al comma a) dell'articolo unico che vi proponiamo, o a lenire le sofferenze di quei viventi che, in un deprecabile passato, spinti da circostanze troppo spesso ineluttabili e cogenti, cedettero, per umana debolezza, a pressioni e a minacce, o non seppero sottrarsi ad una obbligatorietà che gli avvenimenti del 25 luglio e dell'8 settembre 1943 avevano ormai del tutto sciolto. La proposta di legge che vi sottoponiamo, onorevoli colleghi, riconoscendo a costoro il semplice diritto che compete ai cittadini italiani divenuti invalidi per qualsiasi fatto di guerra, giusta l'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, respinge di per sé, nello spirito come nella lettera, ogni equivoca interpretazione. Annunziata l'8 agosto 1951, essa viene oggi ripresentata al Parlamento, nella ferma fiducia, da parte dei proponenti, di unanime benevola accoglienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze di cui agli articoli 10 e seguenti, in quanto applicabili, della legge 10 agosto 1950, n. 648, si intendono estese:

a) alle famiglie di cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra, anche se aventi aderito alla ex repubblica sociale italiana o comunque prestato ad essa servizio militare o civile;

b) ai cittadini italiani divenuti invalidi per qualsiasi fatto di guerra dopo l'8 settembre 1943, i quali, pur avendo aderito alla ex repubblica sociale italiana ovvero prestato ad essa servizio in formazioni militari, non abbiano tuttavia riportato, a causa di tale loro comportamento, alcuna condanna per sevizie, anche se amnistiata.

Tutte le disposizioni contrarie al presente articolo sono abrogate.